



TRIBUNALE di TERNI

Presidente della Sezione civile, dott.ssa Monica Velletti, nel procedimento ex art. 814 secondo comma cpc, vertente tra

Parte_1 *Parte_2* *Parte_3* tutti
rappresentati e difesi, dall' Avv. FABRIZIO GARZUGLIA;

E

Controparte_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Norma Festucci, e dall'
Avv. Caterina Buzzao,

E

Controparte_2 , in persona del legale
rappresentante pro tempore;

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

CONSIDERATO

che gli Avv. *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3* on
ricorso depositato ai sensi dell'art. 814 secondo comma c.p.c., hanno esposto:

-di aver prestato la propria attività professionale, quali componenti del Collegio arbitrale, costituito per la risoluzione della controversia insorta, a seguito della conclusione di un contratto di compravendita immobiliare, tra *Controparte_1* e la [...] *Controparte_2* pronunciando all'esito del procedimento, lodo arbitrale, in data 30/11/22 (all. 1);

- di aver pronunciato, nella medesima data, ordinanza di liquidazione compensi e spese arbitrali (all. 2), per un complessivo ammontare di Euro 16.200,00, di cui euro 6.480,00 in favore dell'avv. *Parte_1* quale Presidente del collegio, euro 4.860,00 cadauno per gli avvocati *Parte_2* e *Parte_3* quali arbitri del collegio ed euro 1.200,00, in favore del segretario del collegio, il tutto oltre il rimborso forfetario ed oneri di legge;

- che a seguito del versamento di un anticipo di euro 4.860,00 oltre oneri di legge, il collegio arbitrale, nella ordinanza di liquidazione compensi e spese arbitrali, disponeva il pagamento residuo a carico delle parti della somma di euro 13.041,00 compreso rimborso forfetario ed oltre oneri fiscali, stabilendo che il pagamento del dovuto, sarebbe stato per il

50% a carico della *Controparte_2* e, per il restante 50% a carico della Sig.ra *Controparte_1* salvo il vincolo di solidarietà tra le parti, importo da corrispondere entro e non oltre il 20/12/2022;

- che tale liquidazione è stata accettata dalla *Controparte_2* che ha provveduto a pagare la propria quota, mentre la resistente *CP_1* al momento della proposizione del presente ricorso non aveva provveduto a saldare quanto dovuto, nonostante le richieste indirizzate anche ai suoi legali.

Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'adozione di provvedimento ex art. 814, 2° co. C.P.C., di dichiarazione della congruità delle spese e degli onorari come liquidate nell'ordinanza arbitrale del 30 novembre 2022, con richiesta di determinare l'ammontare delle spese e degli onorari spettanti agli arbitri, pronunciando ordinanza costituente titolo esecutivo, nei confronti di *Controparte_1* e della *Controparte_2* tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro;

che si è costituita *Controparte_1* contestando le richieste e le allegazioni della controparte chiedendo rinvio, limitandosi a rappresentare di aver già provveduto a versare un acconto sul maggiore avere pari ad euro 1000,00 nei confronti del Presidente del Collegio Arbitrale Avv. *Parte_1* in data 26.06.2023 per euro 500,00 ed in data 05.08.2023 per euro 500,00;

che nelle successive udienze le parti hanno chiesto differimento per una possibile definizione conciliativa;

che non essendo intervenuta conciliazione, nelle note autorizzate la *CP_1* ha chiesto di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della *Controparte_2* non citata dalla parte ricorrente pur a fronte della richiesta di pronunciare *“ordinanza costituente titolo esecutivo nei confronti della Sig.ra Controparte_1 e della Società Immobiliare Petrollini e C. Srl; tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro”*. La resistente, inoltre, ha evidenziato alcune incongruenze nei calcoli degli importi versati e asseritamente ancora dovuti, sottolineando come a fronte della affermazione della parte ricorrente di aver ricevuto dalla *Controparte_2* la somma di euro 4.860,00, quale anticipo di cui all'ordinanza del lodo arbitrale del 30.11.2022, non sarebbe stata fornita prova di tale pagamento, segnalando che nella somma aritmetica delle somme indicate, nei diversi atti allegati al ricorso, sarebbero emerse delle incongruenze; inoltre, *Controparte_1* ha rappresentato di aver versato agli arbitri la somma complessiva di euro 4.545,64 (si riporta parte della memoria: *“euro 1.063,69 con assegno bancario allo studio Ranalli e associati, di cui l'Avv. Pt_3 è professionista associata, per la quale emetteva fatt. 187/2022 del 02.08.2022; euro 1.063,69 pagamento effettuato per l'Avv. Parte_2 in pari data con assegno, ed euro 1418,26 per l'Avv. Pt_1 per un totale di euro 3.545,64; successivamente la CP_1 avrebbe provveduto a versare all'Avv. Pt_1 l'ulteriore acconto di euro 500,00 in data 27.06.2023 ed euro 500,00 in data 02.08.2023 per un totale di euro 1.000,00”*); la resistente ha, infine, contestato la domanda articolata dai ricorrenti in quanto indeterminata, ritenendo dovesse essere indicata nel ricorso la somma ancora dovuta dalla [...] *Controparte_2* e dalla Sig. *Controparte_1* in via solidale, ai ricorrenti, mancando corrispondenza tra la somma residua e quella indicata come dovuta nell'ordinanza emessa

contestualmente al lodo arbitrale; la resistente ha quindi chiesto l'integrazione di contraddittorio e di determinare l'esatta posizione debitoria;

che nel corso del procedimento i ricorrenti hanno contestato la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dalla controparte, precisando di aver richiesto l'emissione di titolo esecutivo in conformità a quanto previsto nell'ordinanza arbitrale e contestando la necessità di integrazione del contraddittorio non trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario; con riferimento alla richiesta di indicare dettagliatamente l'importo richiesto hanno rilevato di aver richiesto la formazione di un titolo per il pagamento dell'intero compenso dovuto, potendo le questioni relative ai pagamenti effettuati essere analizzate in sede esecutiva;

che all'esito di tali istanze la Presidente di Sez. ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società parte del giudizio arbitrale, in considerazione della richiesta contenuta nel ricorso introduttivo, diretta alla formazione del titolo esecutivo nei confronti di entrambe le parti che hanno partecipato al giudizio arbitrale (si riportano le conclusioni del ricorso: *“chiedono che Ill.mo Presidente del Tribunale voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 814, 2° co. C.P.C., sentite le parti tutte, dichiarare la congruità delle spese e onorari come liquidate nell'ordinanza arbitrale del 30 novembre 2022 e, determinare l'ammontare delle spese e degli onorari spettanti ai predetti arbitri, pronunciando ordinanza costituente titolo esecutivo, nei confronti della Sig.ra Controparte_1 e della [...] Controparte_2 tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.”*);

che la Controparte_2 ritualmente citata, nei termini assegnati, non si è costituita né è comparsa nelle udienze fissate;

considerato che le parti costituite hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive richieste, opponendosi all'accoglimento delle richieste della controparte;

RITENUTO

che all'esito del presente giudizio la domanda formulata dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati;

che l'art. 814 c.p.c. dispone: *“Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.*

L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell'art.825, quarto comma. Si applica l'art.830, quarto comma.”

che: *“Il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferitogli, nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente tra le parti e gli arbitri, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo”* (Cass.

n. 15420/2018), e che nella specie dalla documentazione depositata emerge la prova dell'espletamento dell'incarico conferito;

che: *“In tema di arbitrato, a partire dal 1° aprile 1995, l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il Presidente del Tribunale, che procede alla sua liquidazione, di fare ricorso a criteri equitativi”* (Cass. n. 26523/2018);

che, nella specie, la parte resistente non ha contestato l'entità del compreso richiesto dagli arbitri, liquidato sulla base delle tariffe professionali, limitandosi ad allegare l'intervenuto pagamento di alcuni acconti, a contestare il mancato deposito di documentazione attestante il pagamento del saldo del dovuto da parte della Controparte_2 e a richiedere la determinazione dell'esatto importo ancora dovuto (rilevando la presenza di alcune discrepanze tra quanto richiesto nel ricorso e quanto richiesto nella ordinanza con la quale gli arbitri hanno inizialmente richiesto gli onorari);

che per costante giurisprudenza *“La liquidazione delle spese e del proprio compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti e può dar luogo anche ad obbligazioni parziarie ove i debitori abbiano accettato, anche per “facta concludentia”* (Cass. n. 7772/2017);

che nella specie la CP_1 con l'intervenuto pagamento di acconti, ha dimostrato di aver accettato la richiesta formulata dai ricorrenti, non puntualmente contestata nella sua congruità neppure negli atti del presente giudizio;

che con riferimento al *quantum* richiesto dai ricorrenti nel presente giudizio (rilevate alcune discrepanze nei calcoli come segnalato dalla resistente) deve essere considerata la misura degli onorari contenuta nel ricorso introduttivo pari a quanto segue (come si legge nel ricorso che si riporta in parte qua): *“Gli arbitri sempre in data 30/11/22 pronunciavano separatamente ordinanza di liquidazione compensi e spese arbitrali (all. 2), per un complessivo ammontare di Euro 16.200,00, di cui euro 6.480,00 in favore dell'avv. Pt_1 [...] quale Presidente del collegio, euro 4.860,00 cadauno per gli avvocati [...] Parte_2 e Parte_3 quali arbitri del collegio....., il tutto oltre il rimborso forfetario ed oneri di legge”*;

che deve essere precisato con riferimento all'importo di € 1.200,00, richiesto *“in favore del segretario del collegio”*, che tale importo non può essere compreso negli onorari degli arbitri, potendo lo stesso essere considerato una spesa, che nella fattispecie in oggetto non può essere liquidata mancando la prova di tale spesa, non avendo i ricorrenti documentato la stessa con idonei giustificativi;

che secondo quanto prospettato dagli stessi ricorrenti dall'importo complessivamente dovuto a titolo di onorari (€ 16.200) deve essere detratto l'anticipo ricevuto pari ad € 4.860,00, residuando l'importo di € 11.340;

che da tale importo deve essere sottratto il 50%, somma che i ricorrente hanno rappresentato di aver ricevuto dalla Società Immobiliare Petrollini e C. Srl., non rilevando a tal fine il mancato deposito di documenti attestanti il pagamento, trattandosi di affermazione di fatto resa *contra sé* dai ricorrenti, della quale la resistente si beneficia (essendo tale importo sottratto dall'intero del quale i ricorrenti chiedono il pagamento in solido da parte di entrambi i partecipanti al lodo) residuando pertanto come dovuto l'importo di € 5.670;

che la CP_1 ha allegato di aver corrisposto le seguenti somme a titolo di acconto: “La CP_1 provvedeva a versare euro 1.063,69 con assegno bancario n. 0011951786-02 tratto dalla CARIOR del 29.07.22 allo studio Ranalli e associati, di cui l'Avv. Pt_3 è professionista associata, per la quale emetteva fatt. 187/2022 del 02.08.2022. Medesimo pagamento veniva effettuato per l'Avv. Parte_2 in pari data con assegno CARIOR del 29.07.22 di euro 1.063,69 n. 0011951785-01, ed euro 1418,26 con assegno CARIOR del 29.07.22 n. 0011951783-12 per l'Avv. Pt_1 Per un totale di euro 3.545,64. Successivamente la CP_1 provvedeva a versare all'Avv. Pt_1 'ulteriore acconto di euro 500,00 in data 27.06.2023 ed euro 500,00 in data 02.08.2023 per un totale di euro 1.000,00. Pertanto la CP_1 con documentazione che si allega ha versato la somma complessiva al 27.06.23 di euro 4545,64.”;

che a fronte di tale allegazione la controparte ha affermato: “La CP_1 infatti, nel proprio atto di costituzione del 22 maggio 2024, dichiarava di aver provveduto a versare, al Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Parte_1 un acconto di euro 1000,00 sul maggior dovuto, con due versamenti di euro 500,00 cadauno datati 26.06.2023 e 05.08.2023, dimostrando, pertanto, di accettare la liquidazione disposta dal Collegio arbitrale.”, limitandosi pertanto a riconoscere il versamento di € 1000 quale ulteriore acconto sul dovuto (rispetto agli acconti già indicati nel ricorso introduttivo);

che la CP_1 a sostegno dell'intervento pagamento ha depositato:

-bonifico bancario del 27.6.2023 beneficiario Avv. Parte_1 causale “anticipo onorari arbitrato” importo di € 500;

-bonifico bancario del 27.6.2023 beneficiario Avv. Parte_1 causale “anticipo onorari arbitrato” importo di € 500;

-fattura n. 187/2022 del 2.8.2022 emessa dallo Controparte_3 per il pagamento degli onorari dell'arbitrato di causa per importo di € 729,00 a titolo di onorati oltre spese , per totale complessivo di € 1063,69;

che possono essere considerati valida prova dei pagamenti avvenuti solo i bonifici bancari, non essendo stata depositata prova dell'avvenuto pagamento della fattura in atti, ovvero chiarito dalla resistente se tale importo sia da imputare all'anticipo degli onorari che gli stessi ricorrenti hanno affermato di aver ricevuto nell'atto introduttivo;

che per quanto esposto dall'importo dovuto di € 5.670 deve essere sottratto l'importo di € 1000 che la CP_1 ha dimostrato di aver pagato, residuando come ancora da corrispondere l'ulteriore importo di € 4.670,00;

ritenuto che non possono essere liquidate le spese generali dovendo essere richiamato sul punto il consolidato orientamento della Suprema Corte per il quale: *“La liquidazione delle spese generali agli arbitri postula l'applicazione della norma di cui all'art. 814 cod. proc. civ., che prevede il relativo diritto con riferimento alle sole spese cd. "borsuali" (quelle, cioè, effettivamente sopportate e documentabili, menzionate, in sostanza, dagli artt. 90, 92 e 93 cod. proc. civ. e 7, 8 e 9 della legge 319/1980 per consulenti tecnici), senza che possano, per converso, ritenersi applicabili "tout court" i principi in tema di tariffe professionali forensi quanto alle spese cd. "forfettarie" (art. 15 della tariffa professionale forense ex D.M. 15/1985), attesa la non assoluta equiparazione dell'arbitro all'esercente la professione forense in relazione alla peculiarità dell'opera rispettivamente prestata.”* (Cfr. Cass. n. 1673/2003);

che Controparte_1 deve essere condannata al pagamento delle spese processali in applicazione del principio della soccombenza; nulla per le spese con riferimento alla parte Società Immobiliare Petrollini e C. Srl., che non ha contestato le pretese dei ricorrenti, corrispondendo prima del giudizio il *quantum* dovuto e non si è costituita nel presente procedimento;

P.Q.M.

determina in € 4.670 il compenso dovuto agli avvocati Parte_1 [...] Parte_2 Parte_3 per l'attività professionale prestata in qualità di componenti del collegio arbitrale per l'arbitrato indicato nel ricorso introduttivo, oltre CNPA e IVA;

condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dei ricorrenti che si liquidano in complessivi € 800,00 oltre accessori di legge; nulla per le spese quanto alla Società Immobiliare Petrollini e C. Srl..

12 gennaio 2026

Presidente di Sezione
Dott.ssa Monica Velletti